

**Risposta scritta pubblicata Mercoledì 12 marzo 2025
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-03682**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, premesso che il regolamento (UE) 2023/1114, Titoli III-IV, (cosiddetto Regolamento MiCA) traccia, all'interno della macrocategoria delle cosiddette «*stablecoin*» la differenza fra i *token* collegati ad attività («*asset referenced token*») e i *token* di moneta elettronica («*e-money token*»), ricordano come l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023, abbia fornito specifiche indicazioni circa la rilevanza dei redditi realizzati per mezzo di cripto-attività.

Risulterebbe quindi opportuno chiarire se, in base alla citata circolare n. 30/E del 2023, siano fiscalmente rilevanti le sole permutate fra criptovalute e *stablecoin* rientrati nella definizione di *e-money token* di cui al Regolamento MiCA, o anche le permutate fra criptovalute e *stablecoin* che presentino eguali caratteristiche e funzioni rispetto a quelle definite come *e-money token* dal Regolamento MiCA, pur non potendo essere qualificate tali.

Ciò premesso, gli Onorevoli chiedono di sapere se non si convenga «sulla necessità di adottare in tempi rapidi uno o più provvedimenti (...) atti a chiarire quanto esposto in premessa.».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Com'è noto, e ricordato dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 30/E del 2023, le criptoattività sono rappresentazioni digitali di valore e di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga («*distributed ledger technologies*», «DLT»). Le cripto-attività possono essere distinte in due categorie:

«*unbacked crypto-assets*», cripto-attività prive di un meccanismo di stabilizzazione che ne ancori il valore a un'attività di riferimento (esempio *bitcoin*, ma potrebbero essere ricomprese anche le cosiddette «*stablecoins algoritmiche*», il cui meccanismo di stabilizzazione è basato proprio su un algoritmo che ne condiziona la domanda e l'offerta sul mercato);

«*asset linked stablecoins*», cripto-attività garantite da attività sottostanti (esempio valute ufficiali, crediti, merci, eccetera) che mirano a mantenere un valore stabile rispetto a una valuta fiat (esempio euro o dollari), un bene specifico o un *pool* o paniere di attività.

Dal punto di vista tecnico, si tratta di stringhe di codici digitali criptati, generati in via informatica mediante algoritmi. Lo scambio di tali codici criptati tra gli utenti avviene attraverso specifiche applicazioni *software* come la *blockchain*. Pertanto, tali «attività» hanno natura esclusivamente «digitale» essendo create, memorizzate e utilizzate attraverso dispositivi elettronici e sono conservate, generalmente, in «portafogli elettronici» (cosiddetti «*wallet*»).

In questo quadro, il Regolamento n. 2023/1114 UE (MiCA), ha introdotto, nell'Unione europea, una disciplina armonizzata per l'emissione, l'offerta al pubblico e la prestazione di servizi «di cripto-attività diverse dai *token* collegati ad attività e dai *token* di moneta elettronica, di *token* collegati ad attività e di *token* di moneta elettronica, nonché i requisiti per i prestatori di servizi per le cripto-attività». Il Regolamento MiCA classifica le cripto-attività, che rientrano nel suo ambito applicativo, in tre categorie principali: i *token* legati ad altri asset (*asset-referenced*

token, ART), i *token* di moneta elettronica (*electronic money token*, EMT) e gli altri *token*, categoria generale comprendente i *token* di utilità e altre crypto-attività che non si qualificano come ART o EMT e forniscono l'accesso digitale a un prodotto o servizio specifico.

Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento MiCA per «*token* collegato ad attività» si intende «un tipo di crypto-attività che non è un *token* di moneta elettronica e che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto o a una combinazione dei due, comprese una o più valute ufficiali». Si tratta, nella sostanza, di *stablecoin* che, al fine della stabilizzazione del valore, fanno riferimento al valore di altri asset come materie prime, valute o altre crypto-attività. Il medesimo articolo 3, inoltre, per «*token* di moneta elettronica», intende «un tipo di crypto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale». Si tratta di una forma di *stablecoin* agganciata al valore di una singola valuta fiat, come, ad esempio, l'euro. Gli EMT, dunque, nella sostanza, puntano ad avere la stessa stabilità di una valuta elettronica emessa da una banca. Viceversa, il Regolamento MiCA non contiene una definizione di crypto-valuta. Con riferimento al trattamento fiscale della permuta tra crypto-attività, l'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del TUIR, prevede che «Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra crypto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni».

In proposito, l'Agenzia delle entrate, con la più volte richiamata circolare n. 30/E del 2023, ha chiarito che la permuta tra una crypto-valuta e un *e-money token*, che garantisce il diritto di credito del possessore al valore nominale rispetto ad una valuta fiat, è fiscalmente rilevante. Invece, la permuta tra crypto-valute e *asset-referenced-token*, mancando, per questi ultimi, sia la condizione della classificazione come moneta elettronica, sia la condizione del rimborso del credito al valore nominale, non è fiscalmente rilevante. Pertanto, qualora il detentore della *stablecoin* non abbia il diritto di credito al valore nominale nei confronti dell'emittente, l'eventuale permuta della stessa con una crypto-valuta non costituisce una fattispecie realizzativa. Le norme sui *token* collegati ad attività e sui *token* di moneta elettronica del regolamento MiCA sono entrate in vigore a partire dal 30 giugno 2024, pertanto, i requisiti delle specifiche *stablecoin* devono essere esaminati alla luce di tali disposizioni e della regolamentazione di attuazione degli Stati delle società emittenti. Tanto premesso, l'Agenzia delle entrate segnala che, sull'argomento, è in corso di predisposizione un documento di prassi, volto a fornire i chiarimenti richiesti, che tiene conto delle richiamate modifiche normative.